

Adesione automatica alla previdenza complementare Nota allegata alla comunicazione Ance del 30 giugno 2026

<p>Premessa e ambito di applicazione</p>	<p>Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (in particolare, cfr. quelle del 13 gennaio, del 17 giugno e del 23 giugno 2026), la presente nota riepiloga, anche alla luce dei chiarimenti operativi forniti dalla Covip, la disciplina dell'adesione automatica alla previdenza complementare, che entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio.</p> <p>Questo nuovo istituto, introdotto dalla legge di bilancio 2026, è disciplinato dall'art. 8 del d. lgs. n. 252/2005 (nuovi commi 7, 7bis, 7ter, 7quater, 7quinquies, 8, 9 e 9bis).</p> <p>In via preliminare, si evidenzia che l'adesione automatica trova applicazione, a due specifiche categorie di lavoratori indicate nel prosieguo, nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026. Tale novità, quindi, non riguarda chi abbia già un rapporto di lavoro dipendente e non sia interessato, successivamente alla predetta data, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente.</p> <p>Come accennato, l'adesione automatica si applica, <u>sebbene con modalità diverse</u>, alle seguenti due categorie di lavoratori dipendenti del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none">- lavoratori <u>di prima assunzione</u> successiva al 30 giugno 2026. In tale caso, come chiarito dalla Covip, l'adesione automatica <u>sostituisce</u> il previgente meccanismo dell'adesione tacita (cd. silenzio assenso);- lavoratori <u>non</u> di prima assunzione che, al momento di una nuova assunzione successiva al 30 giugno 2026, aderiscano a una forma pensionistica complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR. <p>Fermo restando quanto sopra, si illustrano di seguito le modalità di funzionamento dell'adesione automatica e gli adempimenti che il datore di lavoro deve porre in essere sia nel caso di lavoratori di prima assunzione post 30 giugno 2026 (ai quali <u>tutti</u> si applica il nuovo istituto), sia nel caso di lavoratori non di prima assunzione che instaurano un nuovo rapporto di lavoro post 30 giugno 2026 (ai quali, invece, il nuovo istituto dell'adesione automatica si applica <u>solo se</u>, alla data della nuova assunzione, risultino iscritti a una forma di previdenza complementare con devoluzione totale o parziale del TFR).</p>
---	---

LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2026

Come opera l'adesione automatica e cosa comporta

La Covip ha chiarito che per “lavoratori di prima assunzione” si intendono i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.

Questi lavoratori **aderiscono automaticamente alla previdenza complementare**, con gli effetti di seguito illustrati, **salvo rinuncia da comunicare per iscritto al datore di lavoro entro 60 giorni dalla data di prima assunzione**.

L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. La Covip ha precisato che, in merito all'individuazione della forma pensionistica di destinazione, la nuova normativa è in linea con quella previgente (relativa al meccanismo di adesione tacita tramite silenzio assenso).

Il datore di lavoro deve, quindi, individuare tale forma pensionistica sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali o territoriali o aziendali).

Qualora siano presenti più forme pensionistiche di riferimento (la Covip cita, a titolo esemplificativo, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), l'adesione automatica è destinata a quella a cui risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. La Covip precisa che, per la determinazione del predetto numero di lavoratori, deve farsi riferimento alla data di assunzione.

Per quanto sopra, fatte salve eventuali specificità, **per i lavoratori a cui è applicato il CCNL Ance e la relativa contrattazione integrativa territoriale la forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica è il Fondo Pensione Prevedi**.

L'adesione automatica comporta la devoluzione alla forma pensionistica complementare di destinazione **non soltanto dell'intero TFR** (come nel caso della normativa previgente sull'adesione tacita tramite silenzio assenso), **ma anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore** nella misura definita dai citati accordi.

Si ricorda che per il Fondo Pensione Prevedi, fermo restando il cd. contributo contrattuale a carico del datore di lavoro, tale contribuzione è stabilita, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, nella misura dell'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Peraltro, **il TFR può essere devoluto** alla forma pensionistica complementare di destinazione **non per l'intero importo (100%)**,

	<p>bensì nella misura inferiore eventualmente prevista dagli accordi e contratti collettivi (18% nel caso del Fondo Pensione Prevedi). <u>Per avvalersi di tale opzione, il lavoratore deve comunicarlo al datore di lavoro entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione.</u></p> <p>Inoltre, fermo restando quanto sopra, qualora la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell’assegno sociale annuale (pari, per il 2026, a 7.101,12 euro), la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria. La Covip ha precisato che <u>il lavoratore che si trovi in questa situazione può dichiarare, entro il termine di 60 giorni dall’assunzione, di non voler versare la propria contribuzione al fondo di previdenza complementare.</u> Ferma restando l’eventualità di diverse indicazioni che dovessero essere fornite in proposito dalla Covip (o dal Ministero del Lavoro), il Prevedi si è al momento espresso nel senso <u>che, nel caso in cui il lavoratore opti per tale possibilità, il contributo dell’1% a carico azienda al Fondo Pensione Prevedi non sia dovuto,</u> dal momento che il CCNL Ance e i relativi accordi collettivi ne prevedono l’obbligatorietà solo nel caso in cui il lavoratore scelga di versare il contributo dell’1% a proprio carico. In tal caso, quindi, l’adesione automatica comporterà il versamento al Fondo Pensione Prevedi soltanto del TFR maturando e del cd. contributo contrattuale a carico azienda.</p>
<p>Facoltà di rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dalla data di assunzione</p>	<p>Come detto, <u>entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica alla forma pensionistica di destinazione, scegliendo una delle seguenti due alternative:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma pensionistica complementare di sua scelta (come chiarito dalla Covip, in tal caso si tratta di un’adesione esplicita a una forma di previdenza complementare, <u>diversa da quella di destinazione dell’adesione automatica,</u> a cui il lavoratore stesso risulti già aderente alla data di assunzione o a cui si sia iscritto dopo l’assunzione; in entrambe le ipotesi, a questa forma pensionistica scelta dal lavoratore l’azienda deve versare il TFR dovuto a partire dalla data di assunzione) <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ mantenere il TFR “in azienda” secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c., fatto salvo, se previsto dalla normativa, il versamento dello stesso TFR al Fondo di Tesoreria Inps da parte del datore di lavoro. Come già previsto attualmente, tale scelta può essere revocata successivamente dal lavoratore, con il conferimento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare di sua scelta.

	<p>Come precisato dalla Covip, essendo la rinuncia un atto unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà del lavoratore deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro, entro il suddetto termine di 60 giorni dalla data di assunzione, <u>ovviamente in forma scritta</u>. Per espressa disposizione di legge, il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e rilasciarne copia a quest'ultimo.</p> <p>La rinuncia ha efficacia <i>ex tunc</i>, ossia esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento dell'adesione automatica (che coincide con la data di assunzione), qualificandosi quindi come causa estintiva dell'adesione stessa.</p>
<p>Casi particolari</p>	<p>In considerazione del fatto che la normativa prevede un termine di 60 giorni per l'esercizio della facoltà di rinuncia, la Covip ha fornito i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato inferiore a 60 giorni <u>non</u> si applica il meccanismo dell'adesione automatica; - analogamente, nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima della scadenza del termine di 60 giorni, l'adesione automatica <u>non</u> esplica i propri effetti; - eventuali sospensioni dell'attività lavorativa del dipendente <u>non</u> comportano la sospensione del computo dei 60 giorni.
<p>Adempimenti del datore di lavoro (e della forma pensionistica complementare di destinazione)</p>	<p><u>Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un'informativa dettagliata</u> sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica e sulla forma pensionistica complementare destinataria della stessa, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.</p> <p>Nel caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione ed effettua i relativi versamenti a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni. Dal momento che, come detto, l'adesione automatica si considera decorrente dalla data di assunzione, <u>tali versamenti ricomprendono anche quanto dovuto da tale data</u>.</p> <p>Si evidenzia, in proposito, che sia la comunicazione che i versamenti al Fondo Pensione Prevedi saranno effettuati dall'azienda, come di consueto, per il tramite del sistema delle Casse Edili.</p>

	<p>Statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che contributi e quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio/rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente (<u>anziché</u>, come previsto dalla normativa previgente nel caso di adesione tacita tramite silenzio assenso, <u>nella linea a contenuto più prudentiale</u>, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR).</p> <p>Sul punto, la Covip ha precisato che, per poter ricevere i flussi di TFR e contributi derivanti dalle adesioni automatiche, la forma pensionistica complementare di destinazione deve risultare adeguata alle istruzioni fornite dalla stessa Covip (<u>con deliberazione del 23 giugno 2026</u>) sui criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui sopra e che il datore di lavoro deve acquisire informazioni in merito a tale adeguamento prima di versare i suddetti flussi.</p> <p><u>Come riportato anche nel relativo portale</u>, il Fondo Pensione Prevedi risulta adeguato alle istruzioni di cui alla citata deliberazione Covip e può, pertanto, ricevere dai datori di lavoro i flussi di TFR e contributi derivanti dalle adesioni automatiche, fin dal 1° luglio 2026.</p> <p>A seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro, <u>la forma pensionistica complementare di destinazione è tenuta a informare il lavoratore della sua avvenuta adesione e del percorso o linee di investimento in cui sono investiti le quote di TFR e i contributi derivanti dall'adesione stessa (cd. lettera di benvenuto)</u>. Con la stessa lettera, saranno, inoltre, fornite al lavoratore indicazioni sulle modalità di acquisizione della Nota informativa, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.</p>
--	--

LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE CHE INSTAURANO UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVAMENTE AL 30 GIUGNO 2026

<p>Individuazione dei lavoratori per cui opera l'adesione automatica e specificità di tale adesione</p>	<p>Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un'adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare (nonché, come precisato dalla Covip, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica) e verificare quale sia stata la scelta da lui compiuta in precedenza, facendosi rilasciare un'apposita dichiarazione circa il fatto che il lavoratore stesso, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto ad una forma di</p>
--	--

previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR.

Se il lavoratore risulta già iscritto a una forma pensionistica complementare con versamento del TFR (totale o parziale), il datore di lavoro lo informa della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando, **precisando che, in difetto, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica** (ad eccezione della facoltà di rinuncia).

Come illustrato nella sezione precedente, l'adesione automatica comporta la devoluzione alla forma pensionistica complementare di destinazione (Fondo Pensione Prevedi, nel caso del CCNL Ance) dell'intero importo del TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura prevista dagli accordi e contratti collettivi. Peraltro, **è prevista la facoltà per il lavoratore di conferire alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica, entro il medesimo termine di 60 giorni dalla data di assunzione, una percentuale inferiore del TFR stesso, sempre secondo quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi (18% nel caso del Fondo Pensione Prevedi).**

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell'assegno sociale annuo.

Come chiarito dalla Covip, **il meccanismo di adesione automatica non opera qualora il lavoratore, pur essendo già iscritto ad una forma di previdenza complementare, non abbia destinato ad essa, neanche in parte, il TFR maturando** (ad esempio, come potrebbe verificarsi per lavoratori già iscritti al Fondo Pensione Prevedi, nel caso di adesione con versamento dei soli contributi, sia che si tratti del solo contributo contrattuale a carico azienda sia che vengano versati anche il contributo dell'1% a carico lavoratore e il corrispondente contributo dell'1% a carico azienda).

A maggior ragione, **l'adesione automatica non opera se il lavoratore, alla data di assunzione, non risulti iscritto ad alcuna forma pensionistica complementare.**

Nelle ultime due ipotesi sopra rappresentate, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., fatto ovviamente salvo, se previsto dalla normativa, il versamento dello stesso TFR al Fondo di Tesoreria Inps. Il lavoratore ha, comunque, la possibilità di rivedere, in qualsiasi momento, la scelta effettuata a suo tempo sulla destinazione del TFR, conferendo il TFR futuro alla previdenza complementare.

Casi particolari

Infine, la Covip ha fornito chiarimenti sulle seguenti due fattispecie:

- coloro che in un precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi **riscattato interamente la posizione individuale maturata** non sono interessati dall'adesione automatica;
- se la nuova assunzione comporta anche la **perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto** (come potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di adesione al fondo pensione di categoria di un settore produttivo diverso da quello della nuova assunzione), **ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata**, lo stesso rientra nel meccanismo dell'adesione automatica, purché ovviamente avesse destinato a tale fondo pensione il TFR, in tutto o in parte.